

“1. Nel cinquecentenario della nascita del Granduca di Toscana Cosimo I de' Medici, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Presidente del Consiglio regionale, fornisce indirizzi per l'erogazione dei contributi agli enti locali e alle istituzioni sociali private senza finalità di lucro della Toscana, da effettuarsi tramite la predisposizione di bandi, o per l'adesione a rilevanti progetti da realizzarsi anche in collaborazione con istituzioni statali.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 10/2019 è sostituito dal seguente:

“2. Per gli interventi di cui al presente articolo è stanziato l'importo complessivo di euro 130.000,00 di cui euro 115.000,00 da erogarsi ad enti locali e istituzioni sociali private senza finalità di lucro della Toscana tramite la predisposizione di bandi, ed euro 15.000,00 da erogarsi per l'adesione a rilevanti progetti celebrativi da realizzare anche in collaborazione con istituzioni statali.”.

Art. 3

Personalità ed istituzioni storiche della Toscana celebrate dal Consiglio regionale.
Modifiche all'articolo 6 della l.r. 10/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 10/2019 le parole: “euro 65.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 115.000,00”.

Art. 4

Norma finanziaria.
Modifiche all'articolo 9 della l.r. 10/2009

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 10/2019 è sostituito dal seguente:

“2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 6, imputabili alla sola annualità 2019 per l'importo complessivo di euro 395.000,00, si fa fronte con i seguenti stanziamenti dell'esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021:

a) per euro 245.000,00 di cui alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”;

b) per euro 30.000,00 di cui alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 1 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;

c) per euro 120.000,00, di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo

alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 26 luglio 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23.07.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 18 luglio 2019, n. 389

Proponenti:

Consiglieri Giani, De Robertis, Casucci, Mazzeo

Approvata in data 23 luglio 2019

Divenuta legge regionale 32/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 19 febbraio 2019, n. 10, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 19 febbraio 2019, n. 10

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2019, n. 48

Interventi straordinari per l'anno 2019 a favore delle associazioni pro loco. Modifiche alla l.r. 52/2018.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Contributi per l'anno 2019. Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 52/2018

Art. 2 - Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 52/2018

Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m), p), q) e v), dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Vista la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 52 (Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco);

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale intende proseguire, anche nell'anno 2019, gli interventi a favore delle associazioni pro loco già avviati con la l.r. 52/2018, in considerazione del positivo riscontro registrato nella promozione delle realtà territoriali regionali da parte delle associazioni pro loco beneficiarie dei contributi previsti da tale legge;

2. L'efficacia, sotto il profilo della semplificazione del procedimento, della procedura automatica prevista dalla l.r. 52/2018 induce a confermare anche per l'anno 2019 la scelta di tale procedura;

3. La ristrettezza dei tempi tecnici per l'espletamento delle procedure di attuazione della legge rende opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1

Contributi per l'anno 2019.

Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 52/2018

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 17 settembre 2018, n. 52 (Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco), è inserito il seguente:

“Art. 2 bis

Contributi per l'anno 2019

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere i contributi “una tantum” sull'esercizio finanziario 2019, sino all'importo massimo di euro 350.000,00 parte corrente, a favore delle associazioni pro loco operanti alla data della entrata in vigore della presente legge anche per l'anno 2019.

2. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 2 e 3, e dell'articolo 2, secondo i termini di seguito indicati:

a) l'anno di cui all'articolo 1, comma 2, è il 2019;

b) il termine di cui all'articolo 2, comma 1, è il 31 dicembre 2019;

c) il termine di cui all'articolo 2, comma 2, è il 31 dicembre 2020.”.

Art. 2

Norma finanziaria.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 52/2018

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

“1. bis Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'articolo 2 bis, pari ad euro 350.000,00, imputabili alla sola annualità 2019, si fa fronte con gli stanziamenti dell'esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.”.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 26 luglio 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23.07.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 18 luglio 2019, n. 390

Proponenti:

Consiglieri Giani, De Robertis, Casucci, Mazzeo
Approvata in data 23 luglio 2019
Divenuta legge regionale 33/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 52, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 52

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2019, n. 49

Disposizioni sugli enti locali. Modifiche alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 22/2015.

Il Consiglio regionale ha approvato
 Il Presidente della Giunta
 promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68
 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

Art. 1 - Adempimenti degli enti locali e della Regione. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 68/2011

Art. 2 - Unioni di comuni deficitarie. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 68/2011

Art. 3 Conferenza permanente delle unioni di comuni. Inserimento dell'articolo 52 bis nella l.r. 68/2011

Art. 4 - Unificazione di ambiti territoriali adeguati. Modifiche all'articolo 54 della l.r. 68/2011

Art. 5 - Fusione di comuni. Modifiche all'articolo 62 della l.r. 68/2011

Art. 6 - Contributi annuali ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio. Modifiche dell'articolo 82 della l.r. 68/2011

Art. 7 - Comuni montani e territori montani e insulari. Modifiche all'articolo 83 della l.r. 68/2011

Art. 8 - Benefici previsti per i territori montani. Modifiche all'articolo 84 della l.r. 68/2011

Art. 9 - Politiche pubbliche regionali in favore dei territori montani. Modifiche all'articolo 85 della l.r. 68/2011

Art. 10 - Fondo regionale per la montagna. Modifiche all'articolo 87 della l.r. 68/2011

Art. 11 - Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/2011

Art. 12 - Verifica dell'effettività dell'esercizio associato e revoca dei contributi. Sostituzione dell'articolo 91 della l.r. 68/2011

Art. 13 - Iniziative per garantire i servizi di prossimità. Modifiche all'articolo 92 della l.r. 68/2011

Art. 14 - Risorse regionali per spese di funzionamento e funzioni conferite. Modifiche all'articolo 94 della l.r. 68/2011

Art. 15 - Trasferimento di funzioni conferite. Modifiche all'articolo 95 della l.r. 68/2011

Art. 16 - Obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali. Inserimento dell'articolo 98 bis nella l.r. 68/2011

Art. 17 - Relazione al Consiglio regionale. Sostituzione dell'articolo 108 della l.r. 68/2011

Art. 18 - Decorrenze e disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 111 della l.r. 68/2011

Art. 19 - Sostituzione degli allegati A e B della l.r. 68/2011 e inserimento dell'allegato B bis nella l.r. 68/2018

Capo II

Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)

Art. 20 - Trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 22/2015

Art. 21 - Norma transitoria. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 22/2015

Art. 22 - Norma finanziaria

Art. 23 - Entrata in vigore

ALLEGATO A - Sostituzione dell'allegato A della l.r. 68/2011

ALLEGATO B - Sostituzione dell'allegato B della l.r. 68/2011

ALLEGATO C - Inserimento dell'allegato B bis nella l.r. 68/2011